

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso, per esami, per l'ammissione di 50 (cinquanta) allievi al primo anno del 191° corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Anno accademico 2009-2010.**

## IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

- Vista** la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- Vista** la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università e successive modificazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- Vista** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- Vista** la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- Visto** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, e successive modificazioni;

- Visto** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
- Vista** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- Visto** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- Vista** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- Visto** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psicofisici;
- Visto** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri;
- Visto** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- Visto** il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
- Visto** il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di applicazione e successive modificazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

- Visto** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza e successive modificazioni;
- Vista** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopraccitato decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 114;
- Vista** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
- Visto** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Visto** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, delle classi delle lauree universitarie;
- Visto** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, delle classi di laurea magistrale;
- Visto** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
- Ravvisata** la necessità di indire un concorso, per esami, per l'ammissione di 50 giovani al primo anno del 191° corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero in funzione della consistenza della categoria degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma stessa, per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2009;
- Ravvisata** l'opportunità di prevedere, nel concorso indetto con il presente decreto, una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
- Ritenuto** opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive a quella di preselezione previste dal presente decreto venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso,

## DECRETA

**Articolo 1**

## Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 50 (cinquanta) allievi al primo anno del 191° corso dell'Accademia militare di Modena per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Il corso, che si svolgerà presso l'Accademia militare, avrà inizio dal giorno in cui sarà resa pubblica la graduatoria di ammissione ed avrà la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a Sottotenente in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire corsi universitari, ad indirizzo giuridico-amministrativo, presso l'Accademia militare di Modena e presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza.
4. Per quanto indicato nel comma 3:
  - a) i concorrenti già in possesso della laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso;
  - b) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
5. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potrà subire modificazioni fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo normale dell'Arma stessa.
6. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.

**Articolo 2**

## Riserve di posti

1. Dei 50 (cinquanta) posti messi a concorso, di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, 1 (uno) è riservato ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, 5 (cinque) sono riservati ai frequentatori delle Scuole militari, sempreché conseguano al termine dell'anno scolastico 2008-2009 il diploma di maturità classica o scientifica e riportino giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole.
2. I posti riservati che non risultassero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservati idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

### **Articolo 3**

#### Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare i concorrenti di sesso maschile e femminile che:
  - a) abbiano compiuto al 31 dicembre 2009 il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il ventiduesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2009, cioè siano nati nel periodo dal 31 ottobre 1987 al 31 dicembre 1992, estremi compresi. I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri non devono aver superato il ventottesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2009. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Detta elevazione non si applica ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma dei carabinieri;
  - b) siano cittadini italiani;
  - c) godano dei diritti civili e politici;
  - d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri;
  - e) non siano imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, né in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
  - f) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2008-2009 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale, previsto per l'accesso all'università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
  - g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
  - h) non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se concorrenti di sesso maschile), salvo quanto previsto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130, apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230;
  - i) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente.
2. L'ammissione al corso è subordinata al possesso della idoneità sotto il profilo dell'efficienza fisica, sanitario ed attitudinale, da accertarsi con le modalità prescritte dagli articoli 7, 8 e 10.
3. L'ammissione al corso dei vincitori è inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia militare, del possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione dai comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa.

4. I requisiti di partecipazione, fermo restando quanto disposto dal comma 1, lettere a) ed f), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nell'articolo 4, comma 1. Gli stessi, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere a), f) ed i), nonché i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere mantenuti fino all'ammissione in Accademia militare e per tutta la durata dell'iter formativo.

#### Articolo 4

##### Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso potrà essere:
  - a) presentata on-line sul sito “www.carabinieri.it - area concorsi”, entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento provvederà a raccogliere tutte le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro presentazione alla prova di preselezione o a quella scritta di cultura generale, qualora la preselezione non abbia luogo, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all'atto della sottoscrizione; i requisiti in essa dichiarati saranno considerati posseduti alla data della sua presentazione;
  - b) redatta, in alternativa alla presentazione on-line, sull'apposito modulo (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche sul sito “www.carabinieri.it”, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La mancanza di sottoscrizione comporterà la non ammissione al concorso. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia minorenne dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'allegato A al presente decreto, ed inoltrarla, per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine. I militari in servizio potranno presentare la domanda entro la data sopraindicata al Comando/Reparto di appartenenza. I Comandi/Reparti che avranno ricevuto le domande di partecipazione al concorso provvederanno a trasmetterle, al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. Tali Comandi sono autorizzati a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli interessati oltre il termine perentorio sopra indicato. I militari in servizio, impiegati fuori dal territorio metropolitano presso Unità dislocate in operazioni, in località ove non vi siano le predette autorità, potranno presentare, entro la medesima data, la domanda al Comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dovrà dichiarare:
  - a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;

- b) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo). I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, che intendano sostenere detta prova potranno scegliere solo fra inglese, francese e spagnolo;
- c) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sarà tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, il Reparto/Ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo. Il concorrente dovrà altresì segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma, al predetto indirizzo ogni variazione del recapito indicato nella domanda. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
- d) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2008-2009. Il concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
- e) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera c), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovrà comunque tenerne informato detto Comando. Qualora già collocato in congedo, invece, dovrà indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonché il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Se concorrente di sesso maschile, dovrà indicare anche:
  - 1) la posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo in caso di doppia cittadinanza), il centro documentale (ex distretto militare ) o la capitaneria di porto di appartenenza, precisando l'esito della visita di leva, se effettuata, ed il profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita medesima;
  - 2) di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130, apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- f) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
- g) il proprio stato civile;

- h) la residenza ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
- i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Ministero della difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
- k) l'eventuale idoneità conseguita al termine del tirocinio di precedente concorso per l'ammissione al corso presso l'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- l) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- m) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
- n) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## **Articolo 5**

### Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
  - a) prova di preselezione;
  - b) prove di efficienza fisica;
  - c) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica;
  - d) prova scritta di cultura generale;
  - e) accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali;
  - f) prova orale;
  - g) prova orale facoltativa di lingua straniera;
  - h) tirocinio di durata di circa 30 (trenta) e comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni.

2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al comma 1, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dello svolgimento della prova scritta di cultura generale dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1, lettere a), b), e c).
4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 6**

#### Prova di preselezione

1. Qualora la prova di preselezione abbia luogo, i concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, ad eccezione di quelli di cui al seguente comma 2, saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - alla prova di preselezione, di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Detta prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un test comprendente 100 (cento) domande di cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova è intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, di scienze, di letteratura italiana e di storia delle arti, nonché la conoscenza della lingua straniera prescelta, la capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova di preselezione sui siti web "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it" sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti.
2. Sono esonerati dal sostenere la prova di preselezione:
  - a) i frequentatori delle Scuole militari, di cui all'articolo 2, comma 1;
  - b) i concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio in precedenti procedure di concorsi per esami per l'accesso ai corsi dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ma non ammessi per essersi classificati in eccedenza ai posti disponibili.
3. La prova di preselezione, qualora la medesima abbia luogo, verrà svolta a partire dal 17 febbraio 2009. Il calendario e la sede della suddetta prova - ovvero notizia della non effettuazione della prova medesima - saranno comunicati con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie speciale del 6 febbraio 2009, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, consultabile anche sul sito web "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it", nonché presso i Comandi stazione carabinieri. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie speciale del 6 febbraio 2009 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sopracitata di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione on-line della domanda di partecipazione oppure della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, della

carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, di cui all'articolo 5, comma 2, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.

5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Anche qualora la prova venga svolta in più sessioni non sarà consentita la presentazione di richieste di modifica del turno di presentazione. Eventuali istanze, opportunamente motivate (da inviare a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) che rivestano il carattere di eccezionalità, saranno valutate in relazione alla compatibilità con le esigenze organizzative della prova stessa. La risposta alle predette istanze sarà fornita a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
6. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse ed, in quanto applicabili, quelle dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova di preselezione verrà formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive.
8. I primi 2300 (duemilatrecento) concorrenti compresi nella graduatoria di cui al comma 7 e quelli che abbiano eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al duemilatrecentesimo posto, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 7.
9. L'esito della prova di preselezione, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, saranno resi disponibili nei siti web "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it" nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Nella Gazzetta ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie speciale del 6 febbraio 2009, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, sarà comunicata la data di pubblicazione dell'esito della prova di preselezione. Solo detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

### **Articolo 7**

#### Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti di cui all'articolo 6, commi 2 e 8.
2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno:
  - a) presentarsi indossando la tenuta ginnica;
  - b) produrre i documenti indicati nel successivo articolo 12, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove.
3. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:

- a) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 20'') - esercizio obbligatorio;
- b) piegamenti sulle braccia (minimo 12, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- c) salto in alto (120 centimetri, un tentativo) - esercizio facoltativo;
- d) trazioni alla sbarra (3, tempo limite 2') - esercizio facoltativo.

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile è riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
- a) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 5' e 00'') - esercizio obbligatorio;
  - b) piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
  - c) salto in alto (100 centimetri, un tentativo) - esercizio facoltativo;
  - d) trazioni alla sbarra (2, tempo limite 2') - esercizio facoltativo.

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile è riportato nel già citato allegato D al presente decreto.

5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti di cui, rispettivamente, nei precedenti commi 3 e 4 determinerà giudizio di non idoneità da parte della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalità indicate nel già citato allegato D al presente decreto, fino ad un massimo di punti 2,0. Tale allegato D contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortunio verificatosi prima e/o durante l'effettuazione degli esercizi.
6. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con la data di svolgimento della prova scritta di cultura generale di cui all'articolo 9, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.

### **Articolo 8**

#### Accertamenti sanitari

- 1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a cura della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
- 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida

giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione si osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del presente decreto.

3. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, parimenti citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. A ciascun concorrente verrà attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché dei seguenti requisiti specifici:
  - a) statura non inferiore a:
    - 1) centimetri 170 per i concorrenti di sesso maschile;
    - 2) centimetri 165 per i concorrenti di sesso femminile;
  - b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate. Tra gli interventi di chirurgia refrattiva è ammessa esclusivamente la tecnica PRK.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
  - a) visita antropometrica - anamnestica;
  - b) visita cardiologica con E.C.G.;
  - c) visita oculistica;
  - d) visita odontoiatrica;
  - e) visita otorinolaringoiatrica;
  - f) colloquio psichiatrico;
  - g) visita ortopedica;
  - h) analisi completa delle urine, compresa la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
  - i) analisi del sangue concernente:
    - 1) emocromo completo;
    - 2) glicemia;
    - 3) azotemia;
    - 4) creatininemia;

- 5) transaminasemia (ALT-AST);
- 6) bilirubinemia totale e frazionata;
- 7) G6PD (metodo quantitativo).

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico. La commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

6. I concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno produrre certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit di G6PD, eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovrà, altresì, essere conforme all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari. I medesimi concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), che siano stati giudicati idonei agli accertamenti sanitari, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonché degli specifici requisiti fisici indicati nel comma 4.
8. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto a ciascun concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
  - a) "idoneo" con indicazione del profilo sanitario di cui al comma 9 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel comma 10;
  - b) "non idoneo" con l'indicazione del motivo.
9. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al comma 4, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2.
10. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Fermo restando che per la caratteristica somato-funzionale psiche (PS) il coefficiente 2 determinerà giudizio di non idoneità, ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle altre caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso, invece, ad eccezione del coefficiente psiche (PS), sarà attribuito un incremento di punti 0,1. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 0,8.
11. Saranno giudicati non idonei i concorrenti risultati affetti da:
  - a) imperfezioni ed infermità ritenute causa di non idoneità al servizio militare previste dalla vigente normativa o che comportino, per delineare il profilo sanitario, l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a:
    - 1) 2 per l'apparato psichico;
    - 2) 3 per tutti gli altri coefficienti.
 Restano fermi i requisiti specifici stabiliti dal presente decreto;
  - b) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;

- c) tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Costituiscono altresì motivo di non idoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme quando per sede, dimensioni o natura, compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa.

12. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
13. In caso di positività del test di gravidanza di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

### Articolo 9

#### Prova scritta di cultura generale

1. I concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti sanitari di cui all'articolo 8 dovranno sostenere una prova scritta, della durata di sei ore, consistente in un elaborato da svolgere con le modalità e sui programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Contenuto e modalità di detta prova sono indicati nel già citato allegato C al presente decreto.
2. Detta prova avrà luogo il 1° aprile 2009, con inizio non prima delle 0830. La sede ed eventuali modificazioni della data di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie speciale del 24 marzo 2009, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, consultabile anche sui siti web "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it", nonché presso i Comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti ammessi alla prova scritta di cultura generale, per aver riportato giudizio di idoneità agli accertamenti sanitari, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu e di documento d'identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato in corso di validità. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui agli articoli 11, 15 e 16 del presente decreto.

7. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
8. L'esito della prova scritta ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo e quelli attitudinali di cui all'articolo 10, saranno resi disponibili nei siti web "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it", nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 12 maggio 2009, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, sarà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dell'esito della prova scritta. Solo detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

### **Articolo 10**

#### Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali

1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di cultura generale, di cui al precedente articolo 9, saranno sottoposti, sempre presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ad accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
3. Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti dalla commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) per la conferma del possesso dell'idoneità psicofisica già accertata con le modalità di cui all'articolo 8. Detti accertamenti saranno svolti con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citati nelle premesse. La conferma dell'idoneità sanitaria verrà eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I concorrenti che risulteranno non idonei al termine degli accertamenti di cui al comma 3 saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti di cui al comma 3 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.
6. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di non idoneità, senza attribuzione di punteggi incrementali.

Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

### **Articolo 11**

#### Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei negli accertamenti di cui all'articolo 10 saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in una graduatoria formata ai fini dell'ammissione alla prova orale.
2. Tale graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari e nella prova scritta di cultura generale.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno convocati alla prova orale i primi 250 (duecentocinquanta), di cui almeno 25 (venticinque) allievi delle Scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo.
4. Nella graduatoria di cui al comma 1, i posti eventualmente non ricoperti da concorrenti appartenenti alle categorie di riservatari nella misura prevista dal comma 3, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'articolo 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
6. La convocazione per sostenere detta prova, che avrà luogo, presumibilmente, a partire dal 13 luglio 2009, sarà data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi.
7. La prova orale verterà sulle materie di cui al programma riportato nel già citato allegato C al presente decreto.
8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova, sarà valutato dalla commissione ai fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio, di cui all'articolo 15, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui agli articoli 15 e 16.
10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano espressamente chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla.

11. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui agli articoli 15 e 16:

- a) da 0/30 a 17,999/30 = 0
- b) da 18/30 a 20,999/30 = 0,25
- c) da 21/30 a 23,999/30 = 0,50
- d) da 24/30 a 26,999/30 = 0,75
- e) da 27/30 a 30/30 = 1,00.

## Articolo 12

### Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, all'accertamento dell'idoneità psicofisica, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:

- a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2008 ovvero dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2009. La mancata presentazione di detto certificato non consentirà l'ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica;
- b) referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalità indicate nell'articolo 8, comma 13;
- c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, attestante la recente effettuazione, da non più di tre mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali;
- d) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto rilasciato da organi sanitari militari o da struttura pubblica o privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
- e) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile);
- f) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del concorrente minorenne;
- g) se non forniti del referto di cui alla lettera d) del presente comma, dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami radiologici conforme all'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto. I concorrenti minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica, se non forniti del relativo referto di cui alla lettera d) del presente comma, dovranno presentare la predetta dichiarazione di consenso, di cui al

citato allegato H, sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà, o in mancanza di essi, dal tutore. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenni agli esami radiologici;

h) certificato di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e conforme al già citato allegato E al presente decreto, per i soli concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD).

2. All'atto della presentazione all'Accademia militare per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:

a) fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;

b) certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione antitetanica e antitifida, per coloro che vi siano eventualmente stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari).

Dovranno inoltre reiterare con dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione concernente la propria posizione giudiziaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera j).

3. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia militare, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi:

a) degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, se ufficiali;

b) dell'articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, se sottufficiali;

c) dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, se volontari in servizio permanente;

d) dell'articolo 39, comma 15 bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, se carabinieri in ferma volontaria, volontari in ferma/rafferma o graduati di truppa.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo al corso regolare presso l'Accademia militare. Allo scopo, l'Accademia militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata e dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, dagli ufficiali in ferma prefissata, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, qualora non conseguano la nomina a sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi periodi il tempo trascorso in qualità di allievo.

4. Gli allievi, ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso le università. I concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno inoltre dichiarare di aver concluso il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola militare di provenienza al termine dell'anno scolastico 2008-2009. I concorrenti che siano

ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia militare dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore.

### **Articolo 13**

#### Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica. Gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare.

### **Articolo 14**

#### Commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate:
  - a) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
  - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
  - c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
  - d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali e per l'attribuzione del punteggio, di cui all'articolo 15, comma 18, agli idonei al termine del tirocinio;
  - e) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:
  - a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
  - b) due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
  - c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di cultura generale;
  - d) quattro docenti o esperti, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di educazione civica;
  - e) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;

- f) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Qualora il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a sostenere la prova scritta risulti superiore a 1.000 (mille), per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati dovrà essere nominata apposita sottocommissione, così composta:
- a) l'ufficiale generale di cui al comma 2, lettera a);
  - b) due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
  - c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti;
  - d) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario aggiunto senza diritto di voto.

4. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sarà composta da:
- a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
  - b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.

5. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri:
- a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
  - b) due ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.

6. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri:
- a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
  - b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
  - c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

7. La commissione di cui al comma 1, lettera e) sarà composta, in via prioritaria, dal seguente personale effettivo all'Accademia militare:
- a) Comandante dell'Accademia militare, presidente;
  - b) Comandante del reggimento allievi, membro;
  - c) Comandante di battaglione, membro;
  - d) Comandante di compagnia, membro;
  - e) Comandante di plotone, membro e segretario.

In caso di incompatibilità a svolgere l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti ufficiali saranno sostituiti da altri ufficiali idonei dell'Accademia militare.

### **Articolo 15**

#### Tirocinio

1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneità nella prova orale di cui all'articolo 11 saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in una graduatoria di ammissione al tirocinio.
2. Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova scritta di cultura generale, nella prova orale e nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'articolo 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno convocati al tirocinio (che si svolgerà presso l'Accademia militare) i primi 60 (sessanta), di cui almeno 6 (sei) allievi delle Scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo.
5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal comma 4 saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
6. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, laddove ritenuto necessario, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi 7 (sette) giorni di frequenza.
7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza nelle urine e, qualora ammessi alla frequenza del 191° corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test.
8. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità sanitaria precedentemente riconosciuta, è facoltà dell'Accademia militare inviare detti concorrenti all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità alla frequenza del tirocinio.
9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
  - a) in qualità di allievi carabinieri, se in congedo illimitato ad eccezione degli ufficiali in ferma prefissata e dei sottufficiali in congedo;
  - b) con il grado già rivestito, se ufficiali in ferma prefissata o sottufficiali già collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
  - c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
10. Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre Forze

armate, durante il tirocinio, continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.

11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio, nonché di un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare.
12. Il tirocinio avrà una durata di circa 30 (trenta) giorni, comunque non superiore a 60 (sessanta), durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari e scolastiche.
13. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), ad attività di osservazione, nonché ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, al senso di responsabilità, all'emotività, alla capacità di concentrazione e ragionamento, alla capacità di adattamento alla vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina, alla capacità d'integrazione ed all'effettivo dispiegamento "sul campo" delle potenzialità riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 10. L'attività di osservazione, le prove e gli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale si svolgeranno, con le modalità definite con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, secondo un programma che sarà predisposto dalla commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) e trasmesso al Comando dell'Accademia militare.
14. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che:
  - a) rinuncino alla prosecuzione del tirocinio;
  - b) maturino assenze prolungate, anche non continuative - tra le quali rientrano i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, e private - che superino complessivamente la metà della durata del tirocinio medesimo;
  - c) non risultino in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) della prescritta idoneità sanitaria al servizio permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
  - d) non abbiano sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al comma 16.
15. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venisse accertato, presso una struttura sanitaria militare, l'eventuale positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
16. Il tirocinio si intenderà superato soltanto da parte dei concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione dell'Accademia militare di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), la quale formulerà il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale fornito nelle seguenti aree, oggetto di valutazione:
  - a) capacità e resistenza fisica;
  - b) rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvolture ed alla comunicazione verbale;
  - c) rendimento nelle istruzioni pratiche;
  - d) idoneità ad affrontare le attività scolastiche.

Nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le prove oggetto di valutazione e le modalità per l'attribuzione dei relativi voti.

17. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio di non idoneità, che è definitivo, saranno esclusi dal concorso.
18. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla commissione dell'Accademia militare di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), la commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) valuterà i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 4 (quattro) punti, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta:
  - a) delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e degli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito ai profili indicati nel comma 13;
  - b) dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione, da parte della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), delle quattro aree di cui al comma 16 (capacità e resistenza fisica, rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura ed alla comunicazione verbale, rendimento nelle istruzioni pratiche ed idoneità ad affrontare le attività scolastiche).

### **Articolo 16**

#### Graduatoria finale di ammissione al corso

1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di ammissione al corso.
2. Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova scritta di cultura generale, nella prova orale, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio.
3. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'articolo 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e trasmessa dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, sarà approvata con decreto dirigenziale.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'articolo 2. Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatarî, per qualsiasi motivo, durante i primi 7 (sette) giorni di frequenza del corso stesso.
6. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatarî idonei, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

### **Articolo 17**

#### Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del

concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
  - a) il certificato generale del casellario giudiziale;
  - b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

### **Articolo 18**

#### Esclusioni

1. L'Amministrazione della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nonché escludere il medesimo dalla frequenza del corso regolare dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, qualora il difetto dei predetti requisiti venisse accertato durante il corso stesso.

### **Articolo 19**

#### Vincoli di servizio - Disposizioni varie

1. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia militare una ferma volontaria di due mesi quali allievi carabinieri, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso.
2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualità di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia militare.
3. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio, siano già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia militare, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi al corso.
4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso presso l'Accademia militare acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione al corso, qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di rimanere in

servizio per un periodo di nove anni, obbligo che, ai sensi delle vigenti disposizioni, dovranno assumere all'atto della nomina a Sottotenente in servizio permanente, come prescritto dall'articolo 21.

### **Articolo 20**

#### Trattamento economico degli allievi

1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dal personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, sono a carico dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti senza soluzione di continuità dai ruoli del complemento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, dal ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri, dal ruolo dei brigadieri, dagli appuntati e carabinieri, nonché dai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa delle altre Forze armate, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dai ruoli di cui al comma 2 sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

### **Articolo 21**

#### Nomina a Sottotenente

1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sempreché contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

### **Articolo 22**

#### Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità concernenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

F.to (Generale di Corpo d'Armata Mario ROGGIO)